



UNIVERSITÀ DI PISA

CODICE DI AUTODISCIPLINA SU POLICY E PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DEI MINORI NELL'UNIVERSITÀ DI PISA

*Nel presente Codice, ai fini di comodità e semplicità di lettura,
tutti i termini di genere maschile si riferiscono a persone di entrambi i generi*

[D.R. n. 681/2020 del 11 maggio 2020 - Emanazione](#)

Obiettivi

L'Università si impegna ad assicurare a tutto il personale, agli studenti e ai visitatori dell'Ateneo un ambiente sicuro e favorevole.

In alcune occasioni, minori possono trovarsi all'interno di locali dell'Ateneo o venire in contatto con personale docente, tecnico amministrativo, studenti o collaboratori a vario titolo dell'Università.

A titolo esemplificativo, i minori possono entrare in contatto con la comunità universitaria per:

- attività formative svolte presso le scuole di ogni ordine e grado
- attività di orientamento in entrata
- progetti di alternanza scuola-lavoro
- specifici progetti di ricerca
- eventi organizzati dall'Università o da altri enti in spazi dell'Ateneo
- visite occasionali
- attività ricreative.

Scopo del presente documento è quindi quello di assicurare la protezione dei minori anche mediante l'adozione di misure e procedure che i membri della comunità universitaria pisana sono tenuti a rispettare.

Strategia

L'Università intende mantenere i più alti standard di responsabilità sociale, morale e legale per proteggere e salvaguardare il benessere dei minori con cui entra in contatto.

Pertanto, mette in atto le seguenti azioni:

- stabilisce standard di comportamento per le attività da svolgere con minori;
- valuta le aree di rischio di tali attività;
- segnala e gestisce le problematiche correlate

L'Università assicura la massima pubblicità al presente documento e una eventuale specifica formazione.

I componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il presente Codice di autodisciplina.

Principi generali

L'Università riconosce che ogni minore ha diritto al proprio sviluppo emotivo, intellettuale e fisico, che tutti i minori hanno uguale diritto a essere protetti da ogni forma di violenza, abuso e a non essere trascurati.

L'Università si impegna a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i minori con cui entri in contatto.

Ogni componente della comunità universitaria ha la responsabilità di salvaguardare e promuovere il benessere fisico e socio-emotivo di tutti i minori.

Ogni componente della comunità universitaria è tenuto a riferire ogni sospetto o informazione di rischio a carico di un minore, secondo le procedure descritte in questo documento.

Dichiarazione sulla policy

Abuso e abbandono dei minori sono problematiche che riguardano tutto il mondo, costituiscono violazioni dei diritti dei minori e rappresentano ostacoli alla loro educazione e al loro sviluppo fisico, psichico ed emotivo.

L'Università sostiene la Convenzione dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è uno dei firmatari, e vuole rappresentare un rifugio sicuro per i minori che potrebbero aver avuto esperienze di abuso o abbandono.

La comunità universitaria deve garantire a tutti i minori con cui entra in contatto un ambiente sicuro e protetto nel quale crescere e svilupparsi.

La comunità universitaria deve conoscere i maggiori reati contro i minori previsti dalla legge italiana e i relativi doveri di segnalazione rispetto a tali crimini.

Pertanto, tutti coloro che appartengono a tale comunità hanno l'obbligo di denuncia e l'obbligo professionale ed etico di prestare attenzione ai segnali di trascuratezza e abuso e informare le autorità di sospetti casi di abuso e abbandono. Le procedure sono avviate e procederanno secondo la policy e la regolamentazione dell'Università in accordo con le autorità locali e le leggi italiane a protezione dei minori.

Aree di rischio

Ci sono diverse attività intraprese o facilitate dall'Università che possono portare i minori nelle strutture dell'Ateneo o in contatto con il personale, gli studenti e/o i collaboratori dell'Università. Qui di seguito un elenco delle principali aree o situazioni di rischio:

- Visite organizzate e qualsiasi altra attività di divulgazione tenuta nelle strutture universitarie;
- Attività di divulgazione realizzate nelle scuole di ogni ordine e grado e in altri luoghi fuori dalle sedi dell'Università;
- Minori, legati da vincoli di parentela con il personale o con gli studenti dell'Università, che vengono portati nelle sedi universitarie;
- Minori che frequentano le strutture universitarie o entrano in contatto con personale universitario per attività sportive, ricreative o a scopo sociale, come ad esempio nell'ambito della ludoteca scientifica, nei laboratori dei musei o ancora tramite l'accesso alle strutture sportive del CUS;
- Minori oggetto di studio e/o di ricerche da parte del personale o degli studenti dell'Università;
- Minori iscritti come studenti dell'Università, anche nel Foundation Course;
- Minori che entrino in contatto per fini ricreativi, sociali, informativi o di qualsiasi altro tipo con le Associazioni studentesche.

Definizioni

Cos'è l'abuso di minore?

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'abuso di minore consiste in "tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, abbandono o trattamento di trascuratezza o di sfruttamento commerciale o di altro tipo, che rappresenti un periodo attuale o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del/la bambino/a in un contesto di relazioni di responsabilità, fiducia o potere".

Una persona può abusare di un minore procurandogli del male o non agendo per prevenirlo. I minori possono subire abusi in famiglia o all'interno di una istituzione o di una comunità; i minori possono subire abusi da persone che li conoscono o, più raramente, da estranei. Spesso i minori possono subire più forme di abuso contemporaneamente, con ulteriore complicazione del problema.

La maggior parte degli abusi sui minori avviene ad opera di persone che il minore conosce, rispetta e di cui si fida.

Il Rapporto mondiale sulla violenza e la salute e la Consultazione sulla prevenzione dell'abuso sui minori dell'OMS del 1999 distinguono quattro tipi di maltrattamento sui minori:

- abuso fisico
- abuso sessuale
- abuso emotivo e psicologico
- abbandono/trascuratezza

Adulti sotto tutela

Persone di età maggiore degli anni 18, non autonomamente in grado di provvedere ai bisogni della loro vita quotidiana e di difendere i loro interessi, per le quali il giudice tutelare, a seguito di pronuncia di interdizione o di inabilitazione, ha nominato un tutore o un curatore, ovvero a seguito di apposito procedimento giurisdizionale, ha nominato un amministratore di sostegno.

Bullismo

Il c.d. bullismo è una forma di oppressione fisica o psicologica attuata in modo intenzionale e sistematico da una o più persone nei confronti di un individuo più debole o percepito come tale, che si manifesta soprattutto nell'ambiente scolastico. Tale comportamento si caratterizza per il carattere asimmetrico: tende, infatti, a insediarsi in un rapporto interpersonale fondato sulla disuguaglianza della posizione di forza e potere propria del "bullo" (che sfrutta la propria supremazia, anche di 'gruppo') e della vittima (in stato di inferiorità psico-fisica).

Sul piano penale, il "bullismo" non assume ancora come tale rilevanza autonoma, salvo che si traduca in condotte violente, minacciose, diffamatorie, o moleste, le quali possono, allora, assumere autonoma rilevanza ai sensi del codice penale.

Episodi di bullismo possono assumere rilevanza ai fini del presente Codice di autodisciplina, anche quando non integrino specifiche fattispecie di reato.

Abuso fisico

L'abuso fisico di un minore è definito come l'utilizzo volontario della forza fisica contro un bambino che abbia come risultato - o per il quale ci sia un rilevante grado di probabilità di avere come risultato - un danno all'incolumità, salute, vita, sviluppo o dignità del minore. In chiave esemplificativa, rientrano nel concetto di 'abuso fisico' le condotte consistenti nel colpire, ferire, mutilare, percuotere, deformare l'aspetto, dare calci, scuotere, mordere, strangolare, infliggere scottature, bruciare, avvelenare, soffocare. Spesso la violenza fisica utilizzata in famiglia o in contesti formativo-educativi nei confronti di minori viene posta in essere con l'intenzione di dare un esempio o di infliggere una punizione.

Delitti collegati a questo tipo di abuso: artt. 571; 572; 581; 582; 583-bis; 583-quinquies; 584; 575 c.p.

Abuso sessuale

L'abuso sessuale è definito come il coinvolgimento in atti sessuali di un minore non pienamente consapevole del significato di tali atti, che non può dare un consenso informato in considerazione del suo grado di sviluppo. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti sia da altri minori che - per età o fase di sviluppo - rivestono una posizione di responsabilità, fiducia o potere rispetto alla vittima.

Delitti collegati a questo tipo di abuso: violenza sessuale (art. 609 bis c.p. e ss.); corruzione di minorenni (art. 609 quinquies c.p.).

Abuso emotivo e psicologico

L'abuso emotivo e psicologico include sia episodi isolati sia condotte reiterate, da parte del genitore o della persona che si occupa della cura del minore, dai quali emerga l'incapacità di assicurare un ambiente appropriato e di sostegno al suo sviluppo. Le azioni che rientrano in questa tipologia di abuso comportano un'alta probabilità di danno per la salute psico-fisica del minore o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Gli abusi di questo tipo includono, ad es., limitazione dei movimenti, atteggiamenti tesi a sminuire, incolpare, minacciare, spaventare, discriminare o ridicolizzare e altre forme di rifiuto o trattamento ostile.

Delitti collegati a questo tipo di abuso: artt. 571 e 572 c.p.

Abbandono/trascuratezza

Questa forma di abuso - realizzato dal genitore o da altri familiari - include sia episodi isolati sia condotte reiterate, comprovanti l'incapacità di provvedere allo sviluppo e al benessere del minore - laddove il genitore sia in condizione di poterlo fare - in uno o più dei seguenti ambiti:

- educazione;
- sviluppo emotivo;
- nutrizione;
- condizioni per una vita sicura e protetta

I genitori di minori trascurati non sono necessariamente indigenti. Possono anche essere finanziariamente benestanti.

Reati collegati a questo tipo di abuso: artt. 570, 570-bis, 591 e 731 c.p.

Obbligo giuridico di segnalare offese in danno di minori (ambito penale)

Una situazione di "pregiudizio" si verifica, in casa o in altri contesti, quando il minore è sottoposto a uno stato di sofferenza, angoscia o trascuratezza tali da compromettere il suo potenziale di crescita e sviluppo. Alcuni reati commessi in danno di minori - quelli più gravi - sono perseguibili d'ufficio: il giudice può intervenire senza bisogno di una querela da parte della persona offesa, essendo sufficiente che un magistrato sia informato del reato. Altri reati, data la minore gravità, sono procedibili soltanto a seguito della manifestazione della volontà espressa in tal senso da parte della persona offesa: per i minori di anni quattordici il diritto di querela è esercitato dal genitore; i minori che hanno compiuto gli anni quattordici possono, invece, esercitare il diritto di querela e possono altresì, esercitarlo in loro vece il genitore e il tutore. Se, pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, nell'esercizio o a causa dell'ufficio o del servizio, vengono a conoscenza (anche nella forma del motivato sospetto) di un reato, non punibile a querela di parte, sono obbligati a denunciarlo all'autorità giudiziaria (art. 331 c.p.p.) e commettono il delitto di omessa denuncia se non ottemperano a tale obbligo o ritardano di adempiervi (artt. 361 e 362 c.p.).

Delitti contro i minori perseguibili d'ufficio:

A. Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): delitto volto a punire comportamenti degenerativi e non occasionali tenuti da genitori, familiari, conviventi, titolari di poteri di autorità, educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, che ledano l'interesse del minore al rispetto della propria incolumità psico-fisica e soprattutto della propria personalità nello svolgimento del rapporto (famigliare, educativo, ecc.).

B. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.): posto a tutela dell'integrità e dell'incolumità della persona sottoposta al potere correzionale e disciplinare altrui.

C. Omicidio volontario (art. 575 c.p.) e preterintenzionale (art. 584 c.p.); lesione personale (art. 582 c.p.): consistente nella causazione di una malattia nel corpo o nella mente, procedibile d'ufficio qualora abbia una durata superiore ai venti giorni e non concorra una delle circostanze aggravanti indicate all'art. 582 comma 2 c.p.

D. Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.): si protegge la vita e l'incolumità individuale del minore incapace - per età o altre cause - a provvedere autonomamente a sé medesimo e dunque particolarmente esposto a situazioni di pericolo.

E. Riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, impiego di minori nell'accattonaggio, tratta di persone (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 octies, 601, c.p.): delitti posti a tutela dell'integrità sessuale, della dignità, della libertà personale e individuale del soggetto di minore età.

F. Delitti sessuali (riformati dalla Legge n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale"): oltre ai casi di violenza sessuale in senso stretto (atti sessuali compiuti con violenza, minaccia o abuso di autorità), comprendono sia il compimento di qualsiasi atto sessuale, anche senza violenza, minaccia o abuso di autorità, con un minore che al momento del fatto non ha ancora compiuto quattordici anni oppure non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, il convivente, il tutore o altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia; sia il compimento di atti sessuali in presenza di un minore di anni quattordici.

G. Delitti in materia di pedofilia (l. 269/1998, modificata dalle l. n.38/2006 e l. n.172/2012): i delitti contro la libertà individuale - previsti agli artt. 600 e ss. c.p. - comprendono condotte di tratta, sfruttamento della prostituzione, pornografia, turismo sessuale, in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, lesive del sano sviluppo fisico-psichico di tali soggetti.

H. Violazione degli obblighi di assistenza familiare (artt. 570, comma 2 e 570-bis, c.p.): delitti a tutela del libero sviluppo della personalità dei figli minori (in riferimento ad obblighi di mantenimento, istruzione, educazione).

I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis, commi 1 e 3, c.p.).

L. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.)

M. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).

Standard di condotta

L'Università richiede l'adozione dei più alti standard di condotta da parte delle comunità universitarie nelle attività svolte con i minori e gli adulti sotto tutela. In particolare, l'Università richiede che la comunità universitaria aderisca ai seguenti standard¹:

- Trattare tutti i minori e gli adulti sotto tutela con imparzialità, dignità, uguaglianza e rispetto.
- Essere sensibili con riguardo ad aspetto, etnia, cultura, religione e/o credo, orientamento sessuale, di genere e disabilità dei minori e degli adulti sotto tutela.
- Rispettare il diritto alla riservatezza dei minori e degli adulti sotto tutela.
- Lavorare sempre in un ambiente aperto ed evitare il più possibile situazioni nelle quali si è soli con un minore o un adulto sotto tutela². Gli eventuali colloqui o incontri confidenziali devono essere condotti in una stanza dove l'uscita è chiaramente visibile e, se possibile e appropriato, la porta della stanza deve rimanere aperta.
- Mantenere una distanza sicura e professionale nelle relazioni con i minori e gli adulti sotto tutela. Non condividere il numero personale di telefono, l'email personale o l'indirizzo di casa e non avere alcun contatto con loro attraverso i social tranne quando sia strettamente collegato con l'attività dell'Università.
- Nel caso esista una situazione di fiducia, non intrattenere relazioni sessuali con i minori e/o gli adulti protetti. Questo costituisce un abuso di posizione e una fattispecie di reato.

¹L'Università si aspetta dalla comunità universitaria che si conformi a questi standard di condotta se ragionevolmente praticabili. Tuttavia, l'Università accetta che ci possono essere occasioni in cui non sia possibile o appropriato, ad esempio in una situazione di emergenza. L'Università applicherà questa policy in maniera ragionevole e proporzionata.

²Questo non si applica alle situazioni dove gli incontri uno a uno sono organizzati in accordo con l'Università, ad esempio un incontro tra un tutor personale e il suo allievo o un incontro con un supervisore per la ricerca.

- Evitare di tenere una condotta provocatoria dura, fisica o sessuale, con i minori e/o gli adulti protetti.
- Non consentire a minori e agli adulti sotto tutela l'accesso all'alcool (laddove questo sia illegale o inappropriato) o a sostanze vietate.
- Essere un buon esempio per i minori e gli adulti sotto tutela. Questo include evitare l'utilizzo di un linguaggio inappropriato (inclusi commenti con accezione sessuale, sessista, razzista, classista, linguaggio e comportamento discriminatorio).
- Se richiesto, assicurarsi di avere un consenso scritto prima di scattare fotografie e o fare registrazioni video o audio di minori o adulti sotto tutela.
- Se è richiesto di prestare un primo soccorso a un minore o un adulto sotto tutela, assicurarsi, ove possibile, la presenza di un collega, specialmente nel caso di rischio che il contatto fisico per il soccorso possa essere frainteso.

Procedure per la tutela dei minori

L'Università riconosce la propria responsabilità nella tutela del benessere dei minori che entrano in contatto con il proprio personale, studenti e/o collaboratori, anche accedendo alle proprie strutture e si impegna a operare in stretta collaborazione con gli organismi statali e locali volti a garantire che i minori non siano messi a rischio di danno o abuso.

Per quanto possibile, verrà rispettata la riservatezza di tutti gli individui coinvolti nella protezione dei minori. Tuttavia, ci saranno circostanze in cui per il personale, per gli studenti o collaboratori dell'Università è necessario condividere le informazioni con terzi, quali autorità locali, polizia o genitori/tutori del minore.

Ai fini di cui sopra:

- a) L'Università designa il Responsabile dell'Avvocatura di Ateneo come Responsabile Capo per la Tutela dei Minori (RCTM, Senior Child Protection Officer-SCPO) dell'Università.
- b) In caso di specifiche attività che coinvolgono minori, gli organizzatori dovranno nominare una persona che assumerà il ruolo di Responsabile per la Tutela dei Minori (RTM) per l'evento o l'attività in questione.

I RTM hanno compiti specifici per rispondere a problematiche riguardanti la tutela dei minori che possano insorgere all'interno o in connessione con l'Università. Essi riceveranno la formazione a cura del CUG e potranno comunque richiedere indicazioni per svolgere al meglio il loro ruolo al Responsabile Capo per la Tutela dei Minori, il quale può richiedere l'ausilio del Delegato alle attività Gender Studies and Equal Opportunities.

Procedure per la segnalazione dei problemi:

1. L'Università richiede che tutto il personale, gli studenti e i collaboratori prestino particolare attenzione a qualsiasi problema riguardante il benessere dei minori, riferendo eventuali criticità al RCTM. Il personale, gli studenti e i collaboratori devono anche cooperare pienamente su qualsiasi richiesta dell'autorità di polizia o dei servizi sociali che possano sollevarsi in una denuncia di abuso. Qualsiasi membro dell'Università ha il diritto di riferire i problemi riscontrati direttamente ai servizi sociali dell'autorità locale; laddove possibile, è preferibile consultare prima il RCTM.
2. La persona che riferisce del problema al RCTM è tenuta a fare un resoconto completo dei fatti, secondo il fac-simile all'All. 1.

3. Le problematiche devono essere riferite il prima possibile e laddove il minore sia a rischio immediato di danno o abuso, si deve subito informare verbalmente il RCTM e redigere poi il resoconto non appena possibile.
4. È responsabilità del RCTM che riceve comunicazione del problema valutare la serietà del rischio o del problema e, se opportuno, contattare le autorità locali, la polizia, l'autorità giudiziaria.
5. Se il problema o l'informazione include un'accusa contro un membro del personale, il RCTM dovrà notificarlo al Rettore, al Direttore Generale e al Dirigente del personale.
6. Se l'incidente o l'informazione include un'accusa contro uno studente, il RCTM dovrà notificarlo al Rettore, al Dirigente della didattica e al Prorettore agli studenti.
7. Nei casi sub 5 e 6, può essere opportuno sospendere il membro del personale o lo studente dalle attività che includono contatti con minori fino alla conclusione degli accertamenti.

Accountability

L'Università riconosce che il successo di questo Codice di autodisciplina dipenderà dalla sua effettiva implementazione. Assicurerà pertanto la diffusione di tali disposizioni all'interno dell'Università e fornirà adeguata formazione ai ruoli chiave e ad altri se richiesto.

Le presenti disposizioni verranno revisionate dopo 12 mesi dalla loro entrata in vigore, e successivamente ogni 3 anni, su richiesta del RCTM o del Delegato alle attività Gender Studies and Equal Opportunitites.

Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Codice di autodisciplina entra in vigore a far data dalla pubblicazione del relativo decreto di emanazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico ed è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.

Una copia del presente Codice verrà inviata tramite mail a tutti i Direttori/Presidenti/Responsabili di strutture dell'Ateneo, nonché ai Presidenti delle Associazioni studentesche e ai rappresentanti degli studenti negli organi accademici.

Università di Pisa

Codice di autodisciplina su policy e procedure per la protezione dei minori nell'Università di Pisa –
Modulo di segnalazione

Dettagli sul problema riscontrato

Data

Orario

Dove

Breve descrizione delle circostanze (nomi inclusi)

Dettagli del minore /della parte offesa (se applicabile)

Nome completo

Indirizzo

Numero telefonico di casa

Numero di cellulare

Genere

Data di nascita

Natura del danno

Commenti o spiegazioni dati dal minore

Nome e contatto di eventuali testimoni

Azioni iniziali intraprese

Dettagli della persona che ha compilato la relazione

Nome e contatti

Firma e data

CHILD PROTECTION POLICY AND PROCEDURES WITHIN THE UNIVERSITY OF PISA (traduzione di cortesia)